SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

9ª COMMISSIONE

(Agricoltura)

22° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 16 MAGGIO 1973

Presidenza del Presidente COLLESELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni:

« Canone di affitto dei fondi rustici per le annate agrarie 1970-71, 1971-72 e 1972-73 » **(910)** (*D'iniziativa dei senatori Rossi Doria ed altri*) (1):

PRESIDENTE . . . *Pag.* 248, 249, 252 e *passim*
AVERARDI 253, 254
BALBO 257
CIPOLLA . . . . . 251, 260, 263 e *passim*
CHIAROMONTE 260
DAL FALCO, *relatore alla Commissione* 248, 258, 259 e *passim*
DE MARZI 255, 263, 264
DEL PACE 249, 260, 261
GADALETA . . . . . *Pag.* 259
MAJORANA 262
PISTOLESE . . . . . 252, 263, 264 e *epassim*
ROSSI DORIA 254, 257
TORTORA 250, 262
VENTURI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 260, 264, 265
ZAVATTINI 260

Rinvio della discussione:

« Istituzione dell'Istituto sperimentale per il tabacco » **(98-B)** (*D'iniziativa dei senatori Vignola ed altri) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):*

PRESIDENTE 265, 266
MAZZOLI, *relatore alla Commissione* . . . 266

(1) Il titolo del disegno di legge è stato così modificato: « Ulteriore proroga delle disposizioni contenute nella legge 8 agosto 1972, n. 462, in materia di affitti dei fondi rustici ».

La seduta ha inizio alle ore 10.

TORTORA, *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:

« Canone di affitto dei fondi rustici per le annate agrarie 1970-71, 1971-72 e 1972-73 » (910), d'iniziativa dei senatori Rossi Doria ed altri

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Canone di affitto dei fondi rustici per le annate agrarie 1970-71, 1971-72 e 1972-1973 », d'iniziativa dei senatori Rossi Doria, Tortora, Buccini, Cipellini, Arfè e Albertini.

Prima di riprendere la discussione del provvedimento, informo che, dopo l'emendamento sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge, presentato dai senatori Tortora e Rossi Doria, è stato presentato un altro emendamento sostitutivo dell'interno articolo da parte del Governo.

Ciò premesso, prego il senatore Dal Falco di riferire alla Commissione.

DAL FALCO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 910 ricalca in sostanza il provvedimento di proroga già in vigore per quanto attiene la corresponsione dei canoni di affitto dei fondi rustici. Nel suo aspetto politico esso è stato oggetto di ampio scambio d'idee e di valutazioni, ed anche in questa sede. Evidentemente, la decisione a favore della proroga in certo qual modo la Commissione l'ha presa nel momento in cui ha richiesto all'unanimità che le venisse affidato in sede deliberante il disegno di legge presentato dal senatore Rossi Doria ed altri.

Siamo anche tutti convinti che questa proroga — che, dobbiamo riconoscerlo, è la terza dal momento in cui fu decisa l'incostituzionalità di alcuni articoli della legge 11 febbraio 1971 n. 11 — si rende necessaria per poter approfondire meglio gli aspetti diversi e complessi che sono legati alla nuova normativa. È, in definitiva, un provvedimento di natura tecnica cui noi ricorriamo per poter affrontare con maggiore tranquillità il nostro esame ed evitare che si possano verificare nelle campagne, in mancanza di qualunque norma, delle situazioni incresciose o, comunque, situazioni che potrebbero essere motivo di ulteriori difficoltà.

Pertanto io non posso che raccomandare vivamente ai colleghi della Commissione l'approvazione del provvedimento, tenuto conto però — e qui entriamo nel merito — che il Governo, come ha ricordato il Presidente, ha presentato un suo emendamento sostitutivo che si aggiunge a quello presentato la settimana scorsa dai colleghi Tortora e Rossi Doria.

Ritengo perciò opportuno dare lettura di entrambi, iniziando da quello presentato dai colleghi Tortora e Rossi Doria:

Articolo sostitutivo.

« Per l'annata agraria 1972-73 le somme dovute alle varie scadenze consuetudinarie saranno pagate in base ai canoni stabiliti ai sensi della legge 11 febbraio 1971, n. 11 per l'affitto dei fondi rustici.

I conguagli eventualmente dovuti in base a quanto sarà stabilito da apposita legge sostitutiva delle norme dichiarate illegittime dalla sentenza della Corte costituzionale numero 155 del 1972, saranno corrisposti con criteri da determinare in sede di approvazione di quella stessa legge, che li fisserà anche per le annate 1970-71 e 1971-72 ».

Il pregio di questo nuovo articolo unico era quello di non pregiudicare nessuna delle soluzioni possibili, perchè, nel testo originario, era stabilito un parametro provvisorio di 40 volte; i canoni, cioè i canoni provvisori, si sarebbero cioè ottenuti moltiplicando per 40 volte il reddito dominicale risultante in catasto.

Questo è, invece, il testo dell'emendamento sostitutivo presentato dal Governo:

Articolo unico.

Il termine fissato dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1972, n. 462, già prorogato al 15 marzo 1973, con legge 23 dicembre 1972, nu-

mero 844, è ulteriormente prorogato al 31 luglio 1973.

Le disposizioni contenute nella legge 8 agosto 1972, n. 462, si applicano, sino al 31 luglio 1973, anche per i pagamenti comunque dovuti dagli affittuari per l'annata agraria 1972-73, salvo conguaglio in base a quanto sarà stabilito da apposita legge sostitutiva delle norme dichiarate illegittime dalla sentenza della Corte costituzionale n. 155 del 1972.

I pagamenti effettuati dagli affittuari a titolo provvisorio, per l'annata agraria 1970-1971, saranno conguagliati in base alle norme che saranno emanate ai sensi del precedente comma.

Gli affittuari che abbiano effettuato pagamenti in base alle disposizioni contenute nella presente legge non possono essere considerati inadempienti per morosità.

Il pregio dell'emendamento d'iniziativa governativa è quello che si muove più chiaramente, più immediatamente nella logica delle proroghe precedenti, alle quali, tra l'altro, più esplicitamente si riferisce. Mi pare quindi che, una volta accettato il principio — che già altre volte abbiamo accettato — di una proroga, con scadenza ben precisa e con portata limitata, in attesa di poter arrivare ad una definizione di tutta la materia, non posso che esprimere il mio parere favorevole all'emendamento presentato dal Governo.

P R E S I D E N T E . La ringrazio. Premesso che, come ho già comunicato nella precedente seduta, la Commissione Giustizia ha dato il suo parere favorevole al disegno di legge, devo anche annunciare che è stato ora presentato dal senatore Pistolese un emendamento di cui darò lettura in sede di discussione.

In relazione a quanto proposto dal senatore Dal Falco, dichiaro aperta la discussione generale.

D E L P A C E . Onorevoli colleghi, signor Sottosegretario, signor Presidente, credo che non possiamo iniziare la discussione sulla legge di proroga senza fare brevemente il punto sul perchè e sul come siamo arrivati a questa situazione.

Siamo stati costretti, qui in Commissione agricoltura, per oltre due mesi, a discutere o a tentare di discutere la legge governativa sull'attuazione delle decisioni della Corte costituzionale in materia di fitti. Certamente questo dibattito non si è prolungato per tanto tempo per colpa nostra, perchè in apertura di discussione sul disegno di legge del Governo, il senatore Chiaromonte precisò che il Gruppo comunista era favorevole ad approvare la legge così come era venuta dalla Camera, e in via subordinata, se ciò fosse stato possibile, era favorevole a varare rapidamente una legge semplice e snella perchè i contadini e i fittavoli ne avevano un estremo bisogno.

La nostra proposta venne di fatto respinta, in quanto la maggioranza, alla 1ª Commissione affari costituzionali del Senato, dichiarò incostituzionale l'articolo 3 della legge approvata dalla Camera dei deputati. In quest'occasione noi ribadiamo ancora una volta, come abbiamo fatto in sede di Commissione affari costituzionali, che l'aver dichiarato incostituzionale l'articolo 3 come è venuto dalla Camera rappresenta certamente un rischio per tutte le future legislazioni, in quanto siamo fermamente convinti — e l'autorevole voce dell'ex-presidente della Corte costituzionale lo ha confermato — che proprio per quanto detta l'ultimo comma dell'articolo 117 della Costituzione, il Parlamento può delegare alle Regioni l'attuazione delle leggi.

L'emendamento Fracanzani sull'articolo 3 dava alle Regioni proprio questa facoltà. È quindi in questa visione che noi diciamo che quella decisione fu azzardata, non tanto perchè la Commissione fu costretta a dare un parere sui contenuti della legge, ma perchè proprio il Governo dichiarò alla Camera che avrebbe fatto di tutto perchè al Senato la legge fosse modificata e si ritornasse addirittura sulle vecchie posizioni.

Fortunatamente il Governo è stato messo in minoranza alla Camera ed è stato messo in minoranza anche qui al Senato, in quanto non è riuscito a realizzare quello che vole-

va; è però riuscito, purtroppo, a rinviare per oltre due mesi una discussione seria e approfondita sulla legge. E oggi siamo arrivati al punto in cui i Presidenti dei gruppi parlamentari non sono riusciti a inserire la legge sui fitti agrari all'ordine del giorno del Senato per tutto il periodo che precede la chiusura delle Camere per il congresso della Democrazia cristiana.

Giovedì sera, poi, mentre si esaminava l'articolo 3, si giunse inaspettatamente ad una cihusura della discussione che ci ha portato all'impossibilità materiale di approvare la legge e di inserirla nell'ordine del giorno del Senato. È per questi motivi, per questa resistenza, per questa volontà espressa dal Governo che ha impedito l'approvazione rapida della legge, che noi siamo oggi costretti ad accettare di discutere sulla proroga, che ci auguriamo venga rapidamente approvata.

L'approvazione di tale proroga non deve però costituire un fatto preclusivo alla continuazione della discussione. Appena approvata la proroga, si deve proseguire la discussione sulla legge, ed anzi noi chiediamo che venga immediatamente abbinata la discussione sulla legge di modifica dell'affitto dei fondi rustici a quella sui provvedimenti a favore dei piccoli proprietari concedenti terreni in affitto e alla trasformazione della mezzadria in affitto, per potere andare alla discussione in Assemblea il più rapidamente possibile, con un quadro completo delle proposte di legge più urgenti. Noi chiediamo formalmente che questo sia l'impegno della Commissione.

Quindi la nostra è una scelta che viene imposta, per l'accettazione della proroga, perchè questo è l'unico modo per dare oggi agli affittuari un po' di tranquillità, ma dobbiamo esprimere il rammarico di non essere riusciti ad ottenere il proseguimento della discussione della legge sostanziale.

T O R T O R A . Per l'ennesima volta chiarisco il nostro pensiero in materia di affitti e di proroga, onde evitare che vi siano delle possibili speculazioni, o per lo meno delle incomprensioni, sulla nostra iniziativa. Il nostro atteggiamento è sempre stato improntato alla volontà di risolvere il problema dell'affitto che abbiamo esaminato nel corso di queste ultime settimane, quindi la nostra proposta non è mai stata, e non voleva essere, un espediente per rinviare la discussione sulla riforma dei canoni a tempi più opportuni. Questo è tanto vero — e voglio precisarlo nuovamente — che la nostra proposta si ispira a ragioni obiettive, che la realtà ci fa constatare giorno per giorno.

È una realtà estremamente preoccupante, che si riferisce ai problemi emergenti da una crisi che non è soltanto nazionale, ma è europea, e diverrà sempre di maggiori proporzioni considerato l'atteggiamento della Germania, quello della Francia, quello degli Stati Uniti che impensieriscono notevolmente i nostri produttori e, in conseguenza, i nostri lavoratori, perchè i rapporti commerciali diventano sempre più problematici.

Ecco perchè noi responsabilmente avevamo proposto alla Commissione di affrontare il problema in termini globali.

È stato osservato unanimemente che tale impostazione richiedeva notevoli termini di tempo, la qual cosa poteva compromettere la situazione per ciò che concerne l'affitto, in quanto dal 15 marzo era in atto un vuoto legislativo.

Tutti ricorderanno che la parte socialista accettò immediatamente lo stralcio della riforma sull'affitto, proprio per realizzare lo scopo che vogliamo raggiungere oggi. Nel corso della discussione noi abbiamo constatato che non si addiveniva nè ad un possibile accordo, nè ad una possibile soluzione del problema in termini brevi. La nostra valutazione della realtà politica — che riteniamo elementare e che non è giusto fare nell'ambito della Commissione; ma, evidentemente, non possiamo agire con gli occhi bendati! — ci fece riproporre, a quel tempo, una impostabione globale. Ci limitammo ad osservare che, considerati i tempi a disposizione e la situazione degli affittuari che diventa sempre più grave (personalmente conosco quella della Valle Padana, ma sono certo che essa è uguale in tutta Italia: quindi è una situazione estremamente delicata), eravamo

certi che il problema potesse essere risolto in termini utili.

Noi avevamo perciò proposto di concedere la proroga nelle modalità con cui la richiedono gli affittuari e i sindacati, e poi continuare rapidamente l'esame della riforma dell'affitto. Personalmente ritengo che sia stato commesso un grave errore quando fu respinta questa impostazione.

Mi si può obiettare, a questo punto, che il Governo ha chiesto l'esame in sede deliberante in Commissione per quanto attiene il disegno di legge sulla riforma dell'affitto. Però, francamente, noi ripetiamo oggi che non abbiamo potuto accettare questa proposta, perchè abbiamo constatato che i punti di vista, le posizioni nostre erano estremamente lontane da quelle del Governo.

Inoltre, quando si parlò dello stralcio della riforma dell'affitto, si trattava di una riforma pilota; quindi non potevamo accettare un'impostazione del genere, che avrebbe potuto compromettere lo sviluppo stesso della situazione. Noi vogliamo essere molto chiari nel porre i termini dei problemi e nell'individuarne i pericoli.

Evidentemente, oggi non possiamo essere imputati di provocare ritardi, nel momento che ci troviamo a discutere nuovamente la nostra proposta di proroga.

Per quanto riguarda l'emendamento proposto dal Governo, abbiamo da fare alcune osservazioni a proposito della data del 31 luglio 1973. Da un lato, fissare quel termine potrebbe essere un incentivo per accelerare i tempi per giungere alla soluzione del problema; dall'altro, sappiamo che ci sono scadenze diverse, nell'ambito del territorio nazionale, circa la conclusione dell'annata agraria. Potremmo creare, quindi — lo diciamo oggi, sapendo anche gli sviluppi della situazione politica — nuove apprensioni, nuove incertezze proprio sul piano dei diritti e dei rapporti, la qual cosa equivarrebbe a peggiorare la situazione nelle campagne.

Fermo restando, perciò, l'impegno politico di risolvere il problema nel modo più celere possibile, non possiamo farci prendere alla gola da scadenze di questo tipo che, seppure da noi stessi indicate, successivamente sono state da noi rivedute e corrette, nell'emendamento sostitutivo, perchè ci troviamo di fronte ad una realtà e a situazioni molto diverse, appunto, per ciò che concerne la conclusione dell'annata agraria. Ecco perchè riteniamo che debba essere confermato il termine di tempo generico proposto nel nostro emendamento. Così facendo, ci riferiamo alle varie date consuetudinarie nelle regioni agricole italiane.

Devo affermare inoltre che, con l'approvazione della proroga, non riteniamo concluso il dibattito sulla riforma, però siamo dell'avviso che non possa essere preso a base di discussione il testo presentato dal Governo. A questo punto siamo convinti che debbano essere presi in considerazione tutti i testi presentati — in modo particolare il nostro disegno di legge — perchè ci troviamo di fronte ad uno stato di cose estremamente pericoloso, che esige il massimo senso di responsabilità da parte di ciascuno di noi.

Ho esaminato il problema in modo organico e definitivo e vi posso dire che o affrontiamo la realtà nazionale ed internazionale per quella che è, oppure ci rinchiudiamo in noi stessi, cercando soddisfazioni di carattere speculativo, ma non avremo agito in modo responsabile nei confronti della situazione delle nostre campagne, dove esistono strutture che ormai non si reggono più.

Concludendo, ribadisco che siamo favorevoli per il proseguimento della discussione sulla riforma dell'affitto, ma non nel modo com'è stato condotta fino ad oggi, in quanto lo riteniamo profondamente errato e non rispondente alle esigenze attuali.

C I P O L L A . Siamo profondamente preoccupati dal fatto che una qualunque data posta alla proroga, sia quella del Governo sia quella proposta dai compagni socialisti, costituirà sempre un incentivo per le attività ostruzionistiche di chi non vuole arrivare alla soluzione del problema. Per questo motivo, propongo il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo unico:

« Il termine fissato dalla legge 23 dicembre 1972, n. 844 è prorogato, e le disposizioni in essa contenute si applicano, sino alla data

di entrata in vigore della legge sostitutiva delle norme dichiarate illegittime dalla sentenza della Corte costituzionale n. 155 del 1972 ».

Signori miei, non dobbiamo nasconderci dietro un dito!

Fino a che dura questo Governo, è chiaro che si possono approvare soltanto leggi di un certo tipo; perchè il Governo impedisce obiettivamente che una materia così delicata, dove non esiste il problema della grande scelta ma solo di come si realizza tale scelta, venga risolta in un determinato modo.

Questo Governo — lo abbiamo visto dopo la sentenza della Corte costituzionale — dal luglio scorso, malgrado la buona volontà dei sindacati, nostra, dei socialisti, di tutti coloro che nella maggioranza sostengono gli interessi degli affittuari, impedisce il funzionamento del Parlamento.

Perchè questo Governo non vuole nè soluzioni giuste, nè soluzioni valide; e, quando dice che vuol dare qualcosa alle Regioni, non glielo dà, perchè la formulazione viene fatta in modo da impedire qualunque realizzazione prospettata.

È chiaro, quindi, che con questo Governo è possibile solo varare leggi come quelle per gli alluvionati!

Io mi ero illuso che la legge si potesse fare: quando siamo andati per vararla, abbiamo visto come ci ha trattati il ministro Natali, fino ad arrivare a far entrare la politica in una legge che doveva essere invece esaminata con spirito costruttivo. Questo è il dato di fatto: c'è chi vuole distruggere e chi vuole costruire; è come il famoso giudizio di Salomone dinanzi alle due donne che si contendevano il bambino. Chi vuol salvare la vita del bambino — che simboleggia qui il nostro Paese — si trova sempre in condizioni di dover cedere rispetto a chi vuole distruggere tutto.

A questo punto dico che dobbiamo avere la responsabilità di non farci ripetere da De Marzi quello che ci disse quanto approvammo l'altra proroga, cioè che qualsiasi data noi fissiamo non arriveremo mai a varare questa legge. La data del 31 luglio 1973 è infatti, secondo me, assolutamente ridicola, perchè significa che non si vuole la legge. Fino all'11 giugno, infatti, siamo impegnati col congresso democristiano; dopo appena una settimana e mezza da questa data, ci sarà una nuova sospensione, quindi per il 31 luglio non si arriverà ad approvare alcuna legge.

La proposta fatta dai colleghi socialisti è estremamente « speranzosa », perchè presuppone che entro la fine dell'annata agraria si possa verificare un tale mutamento nella situazione politica del paese da rendere possibile l'approvazione della legge. L'unico modo che abbiamo per uscire da questa situazione è un impegno a sanare la questione posta dalla Corte costituzionale.

Propongo quindi di stabilire che finchè quest'impegno non sarà mantenuto si intenda estesa la proroga, evitando così tutte le perplessità che oggi ci sono. Poi, sul seguito della discussione, vedremo a suo tempo.

P R E S I D E N T E . La ringrazio, senatore Cipolla. Senza entrare nel merito, il suo emendamento mi pare che abbia il pregio della chiarezza. Fino a questo punto mi sembra che si siano delineate le posizioni del Governo sulla data del 31 luglio prossimo, del senatore Pistolese (che deve ancora illustrare il suo emendamento), del senatore Tortora che si riferisce alla fine dell'annata agraria, e del senatore Cipolla per una proroga *sine die*, fino a quando non si farà la legge.

P I S T O L E S E . Vorrei anzitutto rispondere brevemente all'osservazione del senatore Del Pace, che ha messo un po' sotto accusa il lavoro della Commissione. Io credo che si possa onestamente dire che in questi tre mesi la Commissione ha lavorato. Abbiamo tutti fatto il nostro dovere; ogni parte politica ha portato il suo contributo alla discussione, e quindi io voglio sgombrare il terreno da questa nostra presunta responsabilità, perchè mi sembra che abbiamo veramente cercato di fare il meglio possibile. Perciò ritengo che l'osservazione non ci colpisca, e prego il senatore Del Pace di non insitere in questo suo rilievo.

Per quanto riguarda la legge di proroga, noi ci siamo già espressi precedentemente sull'argomento, sostenendo che tale proroga è incostituzionale, e che comunque il termine fissato è del tutto inutile. Non vorrei dilungarmi su argomenti che abbiamo già ampiamente dibattuto, ma la violazione della Costituzione riguarda l'articolo 136, che testualmente dice: « Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di un'altra avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione ».

Leggo ora un brano della sentenza della Corte costituzionale: « Il discorso sull'utilizzabilità in astratto dei dati catastali ai fini della determinazione del canone può concludersi in senso positivo stante che non manchino altre forme di adattamento ». Questo implica un'accettazione del metodo con una certa riserva e salvo, naturalmente, altre modifiche opportune che possano far conseguire l'effetto voluto dalla legge.

L'articolo 136 è stato confermato da molte decisioni della Corte costituzionale, una delle quali dichiara che non si può non accettare, nel caso contemplato, l'immediata cessazione dell'efficacia giuridica della norma. In conseguenza di ciò, quando si sia dichiarata l'illegttimità dell'articolo 3, sia pure limitatamente ai commi secondo e sesto, questo significa che non esiste più la norma che stabilisce il coefficiente che deve determinare l'ammontare del canone.

Con il presente disegno di legge, perciò, noi andiamo a prolungare nuovamente la validità di una norma la cui efficacia deve ritenersi cessata con effetto dalla data della sentenza della Corte costituzionale Ciò vale, a maggior ragione, se si tratta del termine.

Quando si parla di annata agraria 1972-73, abbiamo detto tutto: è inutile fissare un termine, dal momento che essi variano a seconda delle Regioni e delle colture. Il discorso era stato fatto già in occasione della precedente seduta, mentre oggi il Governo propone il termine del 31 luglio.

Tra le varie soluzioni, quella comunista è la più semplice; ma noi siamo contrari per le ragioni dell'incostituzionalità e dell'inutilità, appunto, del termine. Per questi motivi, se si dovesse giungere ugualmente ad un provvedimento di proroga, in via subordinata proponiamo il seguente emendamento sostitutivo:

« I versamenti comunque eseguiti per le annate agrarie 1970-71, 1971-72, e 1972-73, sia in base ad accordi privati, sia in base a tabelle preesistenti alla legge 11 febbraio 1971, n. 11, sia calcolati sul reddito catastale, sia in natura, si intendono effettuati in conto, salvo conguaglio.

Limitatamente agli anni 1970-71 e 1971-72, è in facoltà delle parti raggiungere accordi diretti e transattivi, aventi in tal caso — e previa clausola espressa — efficacia irrevocabile e liberatoria a tutti gli effetti di legge.

Con tale formulazione non si pregiudica niente e, al tempo stesso, non urtiamo con quanto stabilito dalla Corte costituzionale. D'altro canto facciamo anche gli interessi del colono. Non è detto, infatti, che ci sia sempre un disaccordo tra proprietario ed affittuario; può anche esserci una collaborazione che permetta loro di raggiungere un accordo per gli anni precedenti e per le annate agrarie successive!

A V E R A R D I . Non era mia intenzione intervenire, ma desidero, a questo punto, ribadire alcuni concetti. Innanzitutto, ritengo di dover affermare, per onestà intellettuale, che questa volta non c'è responsabilità da parte comunista nel rinvio della legge. In secondo luogo, desidero sottolineare come il problema è stato aperto nella maggioranza e si è chiuso nella stessa; e che da parte nostra certamente abbiamo fatto quanto dovevamo per difendere il nostro punto di vista e per arrivare ad un ragionevole compromesso con le altre componenti della maggioranza.

A tal proposito, devo ricordare come il problema si è chiuso, per un fatto curiosissimo e per una serie di obiettivi, il cui fine ancora mi sfugge, nel momento in cui stavamo raggiungendo — attraverso trattative defatiganti — un compromesso che, ai fini della salvaguardia della legge, a mio avviso era onorevole per tutte le parti politiche, compresi i comunisti.

Osservo per inciso che i comunisti nella materia, devo riconoscerlo, sono stati molto corretti, comportandosi secondo la loro classica posizione (posizione che assume del resto anche la Democrazia cristiana in ordine a tanti problemi e leggi), difendendo la sostanza della legge 11 febbraio 1971 nell'ambito parlamentare e, contemporaneamente guardando all'esterno, avendo di mira, cioè, gli interessi degli agricoltori.

La soluzione positiva che era stata faticosamente prospettata, ripeto, è inspiegabilmente sfumata.

Debbo ancora ribadire che è intollerabile che da parte della maggioranza, e da parte di alcuni appartenenti alla stessa, su articoli fondamentali della legge, si torni, dopo due anni, a rovesciare sistematicamente gli argomenti portati a suo tempo in relazione a canoni di affitto che erano il cinquanta per cento di quelli proposti oggi. Tutto ciò svilisce la funzione de Parlamento, della maggioranza, nei confronti dell'area di centro elettorale che controlla il Paese, e riduce questa maggioranza ad un vero e proprio fantasma!

Non è corretto, a mio avviso, continuare a governare secondo un processo involutivo per cui, a seconda della maggioranza che si forma, si sostengono tesi politiche o l'opposto delle stesse tesi! Non lo accettiamo un metodo del genere: non lo accetteremo mai perchè è il classico metodo per distruggere le maggioranze democratiche!

ROSSI DORIA. Nel 1971 l'avevate approvato voi...

AVERARDI. Nel 1971 il sottoscritto sostenne strenuamente le stesse posizioni che sostiene oggi. È da parte di alcuni onorevoli colleghi della maggioranza che si sostenne l'opposto di quanto si sostiene oggi! Tra l'altro devo sottolineare che a quell'epoca avvalorai le mie tesi utilizzando ampiamente, proprio gli scritti del senatore Rossi Doria, i suoi studi, i suoi testi, palesi ed occulti...

ROSSI DORIA. Di occulto non c'era proprio niente!

AVERARDI. Debbo comunque dire che due sono i punti sui quali la maggioranza deve tener fermo l'accordo: la forbice dei coefficienti e il penultimo capoverso dell'articolo 3. La forbice: per ragioni di sostanza e, se volete, per ragioni di politica generale, proprio per il fatto che una maggioranza non si squalifica portando da 65 a 85 il coefficiente massimo per i canoni d'affitto. Noi non condivideremo mai un simile sistema di legiferare, proprio per ragioni politiche e di sostanza.

Sul problema del tetto e della base alla legge, cioè dei coefficienti massimo e minimo, noi siamo rimasti fermi, e credo che i colleghi della maggioranza, oltre che dell'opposizione, non possano non valutare le ragioni di fondo del nostro atteggiamento. Siamo così arrivati faticosissimamente all'accordo. Da parte liberale c'è stata una strenua opposizione, che ha portato alla situazione attuale. Io non so se i vantaggi del ritardo nell'approvazione di questa legge andranno a beneficio dei partiti che hanno opposto maggiore resistenza, ma non lo credo. Quello che voglio ribadire è che noi rimaniamo fermi sull'accordo raggiunto.

Non possiamo accettare la proposta di parte comunista di rinviare all'infinito, attraverso giochi di prestigio e fughe in avanti, l'approvazione di questa legge. Penso d'altra parte che il Partito comunista faccia bene a condurre il suo gioco come lo conduce. Non sono io, nè deve essere la maggioranza, a giudicare l'azione del Partito comunista. Credo però che esistano tutte le condizioni necessarie perchè la legge venga approvata con un largo margine di maggioranza, e anche con un certo concorso delle opposizioni. Che poi il Partito comunista sostenga il suo punto di vista sulla forbice, di cui si parlava poco fa, e sulle altre questioni, secondo me dobbiamo darlo per scontato, in quanto è ovvio che agisca così.

Per quanto riguarda la proposta di proroga, se vogliamo che la legge venga approvata in tempo, se non vogliamo permettere le famose fughe in avanti, non possiamo accettare la formulazione comunista, che per la sua estensione nel tempo permetterebbe a chiun-

que di giostrare impunemente, fino a superare addirittura il termine dell'annata agraria in corso.

Circa la posizione del Governo, ho la fondata sensazione che la data del 31 luglio, se da un lato sembra mostrare la volontà del Governo stesso di approvare sollecitamente la legge, in realtà non convince sul fatto che la sua adozione ci metta in situazione di sicurezza nei riguardi di una successiva approvazione. Se, per ipotesi astratta, infatti, la legge sull'affitto non fosse a quella data ancora approvata, e dovessimo andare ad una nuova proroga, io mi domando cosa ciò potrebbe significare per il Ministro in carica, per il Governo e per noi tutti della maggioranza. Ecco perchè io sono dell'opinione di accettare il testo proposto dal Governo, salvo la modificazione del primo capoverso introducendo le parole: « sino al termine dell'annata agraria 1972-73 » invece delle parole: « 31 luglio 1973 ».

D E M A R Z I . Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, colleghi, quando, all'inizio della discussione generale su questo disegno di legge, io presi la parola, manifestai immediatamente la mia contrarietà a qualsiasi provvedimento o proposta tendente a stabilire proroghe in attesa dell'approvazione della legge.

Dissi allora le ragioni di carattere politico, di carattere economico, di carattere produttivo di questo mio atteggiamento.

Sono contrario alla proroga perchè sono convinto che decidendone un'altra ci squalificheremo dinanzi all'opinione pubblica, perchè questa non può arrivare a comprendere per quale ragione, in un anno, il Parlamento non sia riuscito a sanare quanto stabilito da una sentenza della Corte costituzionale.

La legge è stata dichiarata incostituzionale solo per quanto attiene al canone di affitto dei fondi rustici, ma tutta la restante parte, che è la più importante ai fini generali dell'agricoltura italiana, rimane bloccata, perchè nessuno oggi ha il coraggio di apportare i miglioramenti o di realizzare le cooperazioni previste senza sapere con certezza come la faccenda andrà a finire.

In definitiva, gli articoli compresi nel Titolo II, che sono quelli che maggiormente interessano l'agricoltura italiana, non sono funzionanti proprio per la mancanza di queste modestissime norme, che si riducono poi a soli tre articoli, che si riferiscono a quanto stabilito dalla sentenza della Corte costituzionale.

Si è però raggiunto lo scopo di attuare una nuova proroga, che dobbiamo accettare, anche se *obtorto collo*.

Non sono assolutamente favorevole alla proposta del collega Cipolla, tendente ad instaurare una proroga *sine die* fino all'approvazione della legge, perchè questo significherebbe fare veramente il gioco di coloro che stanno attendendo che la Corte costituzionale si pronunci anche su altri articoli, e significherebbe dare il tempo necessario per attuare manovre o spinte in questo senso.

Allora, infatti, non avremo più dinanzi a noi il solo articolo 3, riguardante i coefficienti e l'applicazione di questi coefficienti, ma correremo il rischio di trovarci dinanzi la modifica di altri articoli della legge che per me sono molto più qualificanti di quanto non siano i canoni di affitto.

È quindi opportuno trovare un termine, il più vicino possibile, che obblighi la nostra volontà a definire quanto stabilito dalla sentenza della Corte costituzionale. Io temo, pure ammettendo la giustezza delle osservazioni fatte dal rappresentante del Partito socialista, le quali sono in fondo condivise anche dalla destra economica in modo particolare, che occorrerà rivedere tutta la problematica della materia in esame nel quadro delle direttive comunitarie.

Tali direttive, intanto, sono state rinviate di un anno, e a me sembra che i campanelli d'allarme che suonano oggi saranno tutt'altro che favorevoli anche fra un anno.

Il gioco di attuare una riforma generale dei contratti agrari nell'ambito della revisione delle strutture è gradito anche alla Confagricoltura, perchè significa tenere completamente affossato questo provvedimento, che è l'unico che hanno a loro favore gli imprenditori agricoli affittuari di terreni, che sono una notevole parte dell'economia agricola

nazionale; anche se si cerca di dimostrare che in Italia il problema non è così pesante come noi sosteniamo.

Debbo anche dire che non sono tanto convinto della giustezza della legge, quanto del fatto che essa investe uno dei settori più produttivi dell'economia italiana, poichè se si pensa alla Val Padana, dove soprattutto è esteso il contratto di affitto, si può facilmente rilevare che è quella che oggi praticamente regge l'intera produzione agricola italiana.

Fatta questa breve premessa, debbo dire che sarebbe stato meglio che giovedì scorso, quando anch'io ho votato a favore del rinvio della discussione, avessimo finito l'esame dell'articolo 3, perchè in questo modo avremmo praticamente varato la legge. Se giovedì sera, infatti, avessimo avuto la forza di andare avanti per un'altra ora, forse saremmo arrivato alla conclusione della lotta.

Ritengo che la Commissione abbia lavorato molto, e voglio sottolineare, oltre il lavoro svolto in questa sede, anche quello svolto attraverso le riunioni di gruppo e attraverso le riunioni di maggioranza, in cui credo di aver dato tutto quello che era possibile delle mie forze e delle mie modestissime capacità per contribuire ad arrivare a una soluzione del problema.

Concordo con quanto ha detto il senatore Averrardi, che bisogna insisetere perchè questo compromesso, che in fondo salvaguarda lo spirito della legge, venga mantenuto. Eravamo infatti arrivati ad una conclusione che non comprometteva la sostanza della legge, e nello stesso tempo ci metteva con la coscienza tranquilla dinanzi alla Corte costituzionale. Adesso si vuol fare la proroga perchè si sostiene che c'è un vuoto nel settore. Allora permettetemi di dire che non esiste solamente il vuoto concernente il canone d'affitto, ma che abbiamo anche, ad esempio, delle disdette, effettuate soprattutto attraverso i pretori a danno di coltivatori diretti affittuari, che sono, a mio avviso, per lo meno abusive.

Conseguentemente, se vogliamo fare una proroga per portare effettivamente la tranquillità nelle nostre campagne, allora mi permetto di presentare un articolo aggiuntivo — sottoscritto anche dal collega Scardaccione — dove viene affrontato anche il problema di bloccare, intanto, tutte le disdette. Eccone il testo:

Art. 2.

Sono soggetti a proroga legale i contratti d'affitto a coltivatore diretto che siano in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

La fissazione di un termine di scadenza contrattuale intervenuta sia prima che dopo l'entrata in vigore della presente legge, all'inizio o durante il rapporto, in qualunque modo espressa, non costituisce rinuncia alla proroga legale, salvo quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11.

Non può essere dichiarata risoluzione del contratto per morosità, qualora l'affittuario, convenuto in giudizio, dimostri un credito per somme, pari o superiori all'importo del canone non pagato, versate a qualunque titolo, durante il corso del rapporto in eccedenza ai canoni massimi legali o giudizialmente fissati, o per le spese fatte a sensi del primo comma dell'articolo 16 della legge 11 febbraio 1971, n. 11.

Si considera che i contratti siano in corso in tutti i casi in cui gli affittuari si trovino nella conduzione di fatto dei terreni, anche se scaduti i termini contrattuali, o se intervenuta sentenza di rilascio passata in giudicato e non ancora eseguita.

Signori miei, se vogliamo la pace, essa deve essere completa: sia nell'ambito dell'affitto che per quanto riguarda la durata. Voi sapete inoltre che nell'articolo 23 della legge del 1971 erano previste anche le pacifiche conclusioni di accordi fra le parti, fatte dinanzi al giudice o alle organizzazioni sindacali. Quando sono stati raggiunti tali accordi, però, non si è pensato che sarebbe sopravvenuta la sentenza della Corte costituzionale e tutto il resto, compresa la nostra incertezza che dura ormai da un anno!

Nella mia provincia, per esempio, nella Lombardia in genere e, in modo particolare, a

Pavia, dove la situazione delle case era quella che era, vi sono fittavoli che hanno applicato l'articolo 16 della legge n. 11 del 1971 provvedendo a sistemare le abitazioni, in base alle norme igieniche. L'articolo 16, infatti, parla dei requisiti minimi d'igiene, di condizioni sociali di una casa; l'articolo 16 dice che l'affittuario ha diritto di trattenersi dall'affitto quello che ha anticipato per mettere a posto la casa. Ebbene, noi abbiamo sentenze in cui si dice che ciò è illegale. La legge dovrebbe essere chiara; purtroppo, però, l'interpretazione della stessa viene fatta in forma distorta, e abbiamo così disdette per morosità ai danni di persone che hanno eseguito spese per mettere a posto l'abitazione e non hanno pagato, perciò, l'affitto per ovvii motivi.

La proprietà vuole la proroga? Bene, però mettiamo il punto fermo anche su queste disdette!

Un ultimo concetto espresso nel mio emendamento è quello di bloccare anche tutte le sentenze di sfratto non ancora eseguite. Allora sì che ha un significato la proroga, che riguardi i canoni e tutti gli altri rapporti! Un punto fermo, cioè, che obbligherà ancora di più di qualsiasi data per la soluzione del problema. Se, invece, ci limitiamo a fare una proroga pura e semplice dell'affitto, del canone, della somma da pagare, non porteremo la tranquillità; mentre, attuando quello che modestamente cerco di suggerire, disporremmo di un'arma maggiore per la soluzione dei problemi sul tappeto.

B A L B O . Prima ancora di risolvere il problema della proroga, ritengo sia necessario dare certezza agli affittuari. Però non mi sembra che il termine del 31 luglio 1973 possa risolvere la questione. Per quanto riguarda, poi, le osservazioni del senatore Del Pace, non sono d'accordo, dal momento che la Commissione ha lavorato molto e bene; così come non è esatto che il Governo — come sostiene il collega Cipolla — non voglia il conseguimento di certi obiettivi.

Il fatto è che la legge è importante ed interessa l'intera agricotura italiana; quindi dà a noi una certa preoccupazione, e il procedere con una certa lentezza o il voler ritornare su determinati argomenti sta a significare che si vuole preparare una legge buona e non anticostituzionale come la precedente.

Sono perciò dell'avviso che per trovare una soluzione soddisfacente per tutti, e non solo per le sinistre o per altre forze politiche, dobbiamo disporre del tempo necessario per meditare e soppesare bene ogni decisione.

R O S S I D O R I A . Vorrei anzitutto far presente che, dopo lo sviluppo di questa discussione, rimangono da esaminare molto attentamente tre questioni, su cui dovremo deliberare quest'oggi. La prima è quella della proroga, per la quale sono state prospettate tre soluzioni.

Si propone in primo luogo la proroga a tempo indeterminato, fino a quando cioè non sarà approvata la legge. Non credo, per ragioni giuridiche, che noi possiamo accettare questo. Non possiamo fare altro, a mio avviso, che riferirci al termine dell'annata agraria, perchè anche la data del 31 luglio creerebbe una situazione di confusione. Concordo quindi pienamente con quanto il senatore De Marzi e il senatore Balbo hanno detto in proposito.

In secondo luogo, dichiaro di ritenere senz'altro opportuni gli emendamenti suggeriti dal senatore De Marzi, perchè dobbiamo veramente profittare di quest'occasione per impedire una serie di abusi attualmente in corso, quali quelli segnalati dal senatore De Marzi. Quindi il nostro gruppo si dichiara nettamente favorevole agli emendamenti aggiuntivi proposti al disegno di legge di proroga, che stiamo per varare, in quanto tali emendamenti, suggeriti dal senatore De Marzi, vengono ad ovviare al problema dell'abuso nelle disdette, che è di una gravità estrema.

In terzo luogo, noi siamo senz'altro d'accordo nell'affermare che il problema dei contratti agrari deve essere affrontato nella sua globalità, perchè sono già in vista le scadenze comunitarie. Il Presidente ricorderà che fin dal mese di novembre io gli scrissi una lettera in cui sostenevo che era indispensabile avere un incontro in proposito, perchè il

testo governativo, e lo si è dimostrato nel corso di tutta questa discussione, è un testo sul quale non si può seriamente deliberare, in quanto è tecnicamente inconsistente.

Se vogliamo obiettivamente passare ad una rapida approvazione di un qualcosa che mantenga lo spirito della legge del 1971, pur recependo integralmente le osservazioni fatte dalla Corte costituzionale, dobbiamo concordare un nuovo testo, perchè soltanto su una base completamente diversa dall'iniziale testo governativo sarà possibile raggiungere prontamente una conclusione di larga maggioranza, come è auspicabile per leggi di questo genere.

In conclusione, queste sono le nostre osservazioni. Non intendiamo in maniera alcuna arrestare o ritardare il corso dell'approvazione della legge; manteniamo in pieno il concetto della globalità del problema dei contratti agrari, del quale la Commissione dovrà, subito dopo varata la questione dei canoni, riprendere la discussione, perchè le scadenze incalzano, e non si possono fare ristrutturazioni in agricoltura se il problema dei contratti non viene regolarizzato. Questo è l'impegno che, secondo noi, nel corso di quest'anno la Commissione deve assolvere, ma su un testo che sia realmente diverso, e non cercando di barcamenarsi su quanto è stato infelicemente prospettato dal Governo.

Ci sono poi alcune questioni fondamentali che possono essere meglio regolate, come ad esempio i poteri delle Regioni, ma questi problemi devono prima essere rivisti chiaramente.

P R E S I D E N T E . Mi pare allora che siano stati presentati un emendamento Tortora, che era già agli atti; un emendamento del senatore Cipolla, che è stato illustrato; un emendamento del senatore Pistolese che è stato illustrato, una proposta integrativa del senatore Averardi e un articolo aggiuntivo del senatore De Marzi, che anche è stato illustrato. Dichiaro chiusa la discussione generale. Do la parola al relatore Dal Falco per la sua replica.

D A L F A L C O , *relatore alla Commissione.* Credo che la discussione si possa dividere in due parti.

Una prima parte è di carattere generale, e una seconda parte conprende le osservazioni di merito in rapporto al disegno di legge di proroga, con gli emendamenti per quanto concerne la durata della stessa, e con un emendamento nuovo, quello del senatore De Marzi, per quanto concerne determinate possibili situazioni emergenti nelle campagne in conseguenza della proroga.

C'è però un'osservazione di carattere generale, a monte di tutto, quella del senatore Pistolese, che in certo qual modo intacca la costituzionalità del disegno di legge di proroga; osservazione che non è nuova nell'ambito di questa Commissione, dal momento che di proroga non è la prima volta che se ne parla, e dal momento che il collega Pistolese ha rinnovato la stessa osservazione sul carattere incostituzionale della proroga già espressa altre volte. Mi dispiace dover ripetere al senatore Pistolese quanto ho già avuto occasione di dirgli in passato sull'argomento, quando discutemmo le proroghe precedenti, e cioè che, a mio avviso non si incorre nel rischio di una incostituzionalità di queste norme di proroga, dal momento che non entriamo nel merito specifico delle norme che sono state dichiarate incostituzionali, ma creiamo una situazione in certo qual modo transitorio per quanto concerne posizioni pregiudicate, le quali saranno oggetto specifico della legge che sostituirà le norme dichiarate incostituzionali.

Se noi, con la legge di proroga, entrassimo nel merito di quelle norme, potrei anche considerare tali obiezioni; ma, non pregiudicando il merito di ciò che è stato dichiarato incostituzionale — e non a caso nel disegno di legge in esame, così come in quello del Governo, come in quello dello stesso senatore Rossi Doria si parla di apposite norme sostitutive di quelle dichiarate incostituzionali — lasciando aperto ogni problema del genere, ovviamente, a mio avviso, non incorriamo nel rischio dela incostituzionalità. Non posso quindi condividere la riserva del collega Pistolese.

Per quanto attiene il merito della discussione, invece, consentitemi in via generale di fare due osservazioni. In primo luogo, non c'è da parte dalla Democrazia cristiana nessuna volontà di eludere il problema di merito dei contratti di affitto e dei contratti agrari. Noi riconfermiamo, anzi, tale volontà, e d'altro canto, lo stesso Governo, fissando il termine del 31 luglio nel suo emendamento, manifesta un implicito impegno per una sollecita soluzione ed approvazione del disegno di legge n. 855.

La seconda osservazione consiste nel fatto che, tra l'altro, ritengo si debbano porre ancora una volta in sede di carattere generale, i problemi di fondo della politica agricola. Le direttive comunitarie sono state presentate e dovremo affrontare la discussione relativa. Inoltre — e la cosa ha avuto un'eco la scorsa settimana nella stessa nostra Commissione — stiamo andando incontro al grosso problema della trattativa tra l'Europa e l'America (il cosiddetto Nixon-round) in merito alla quale si verranno a investire il fondo ed i criteri di base di tutta la politica agricola. Questo è un problema sul quale, a mio avviso, il Parlamento, e la Commissione agricoltura in primo luogo, deve prendere una decisione.

Esiste inoltre l'andamento della situazione economica generale, l'andamento dei prezzi, non tanto quelli determinati o decisi in sede comunitaria, quanto quelli al minuto dei prodotti agricoli. E c'è, ancora, l'andamento dei prezzi in rapporto ai produttori. Sono problemi indubbiamente non meno attuali della disciplina e della normativa dei contratti d'affitto come dei contratti agrari. Sono problemi che devono richiamare in misura responsabile e non demagogica la nostra attenzione.

Per entrare nel merito dei due emendamenti — dal momento che quello presentato dal collega Pistolese, a mio avviso, non può essere accettato per le motivazioni addotte poc'anzi — devo dire che il problema della scadenza di un termine — 31 luglio oppure termine dell'annata agraria — è un problema squisitamente politico. Su di esso, ovviamente, il Governo deve pronunciarsi anche se mi pare che abbia una certa logica il fatto di far riferimento al termine dell'annata agraria se dovessimo accettare — e questa è una specie di subordinata che pongo — le proposte del senatore De Marzi.

Tali proposte hanno un senso e una logica nella misura in cui prendiamo un respiro maggiore per quanto concerne la proroga e, quindi, vogliamo cautelarci di fronte a situazioni che potrebbero essere più esposte e più pericolose. Le clausole di salvaguardia, contenute nell'articolo proposto dal senatore De Marzi, sono perciò valide nella misura in cui la proroga non dia luogo solo ad un meccanico scorrimento di date per soli sessanta giorni, ma investa un periodo più ampio di tempo, quale, appunto, l'annata agraria.

Devo tuttavia rilevare che nutro alcune perplessità in ordine all'ultimo comma dell'articolo aggiuntivo. In primo luogo, la formula: « Si considera che i contratti siano in corso in tutti i casi in cui gli affittuari si trovino nella conduzione di fatto dei terreni », a mio avviso andrebbe maggiormente chiarita.

La seconda perplessità deriva dal contenuto dell'ultima riga dello stesso comma, in cui è detto: « o se intervenuta sentenza di rilascio passata in giudicato e non ancora eseguita ». Sarebbe opportuno, a mio avviso, richiedere un parere della Commissione giustizia, perchè non riesco a capire il significato esatto di questa frase.

G A D A L E T A . Vuol dire che, pur essendo la sentenza esecutiva, il contadino non è stato ancora estromesso dal fondo . . .

D A L F A L C O , *relatore alla Commissione.* Il concetto, secondo me, non è chiaro. Pregherei perciò il collega De Marzi di rivedere questa parte perchè, se già siamo sul filo del rasoio per quanto attiene alla credibilità, facendo un articolo che possa trovare censori credo che non faremmo una gran bella figura!

D'altro canto mi pare che la sostanza sia espressa nei tre precedenti commi. Preghe-

rei perciò di sopprimere l'ultimo comma, in quanto credo che possa dare adito ad ulteriori complicazioni.

V E N T U R I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Il Governo ribadisce il proposito di giungere al più presto possibile all'approvazione della proposta di legge di modifica della legge 11 febbraio 1971, n. 11, tant'è vero — e nessuno può contestarlo — che il Ministro, nella precedente seduta, aveva proposto che la Commissione ne chiedesse l'assegnazione in sede deliberante. Quindi, non si tratta di un espediente ma pensavamo sinceramente di poter arrivare all'approvazione della legge al più presto.

Il senatore Averardi assolve l'opposizione dalla responsabilità di non essere arrivati alla conclusione di quel dibattito. Sinceramente devo dire che mi sembra un po' singolare questa posizione!

Perchè noi, come maggioranza, eravamo arrivati anche a certe conclusioni, ma l'opposizione non accettava di concludere celermente il dibattito giacchè voleva far valere i suoi punti di vista. Cioè, secondo voi, la colpa del ritardo sarebbe nostra per non aver voluto accettare i vostri punti di vista. Che maniera di ragionare è questa?

D E L P A C E . Siete voi che non siete capaci di imporre il vostro punto di vista a noi. Non avete la maggioranza per fare questo!

C H I A R O M O N T E . L'atteggiamento del Partito comunista è stato qualificante.

Z A V A T T I N I . È tutta vostra la responsabilità del ritardo. Noi siamo convinti che, se si voleva, l'accordo si poteva trovare. L'interpretazione dell'onorevole Sottosegretario è faziosa e non obiettiva.

C I P O L L A . Esistono i verbali delle sedute: da essi risulta chi ha sollecitato la discussione e chi invece ha chiesto i rinvii!

P R E S I D E N T E . Abbiate pazienza. Lasciamo che il rappresentante del Governo esprima il suo pensiero.

V E N T U R I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Io dirò quello che penso io, non quello che pensate voi.

Il regime di proroga, a mio avviso, danneggia gli affittuari e quindi anche l'agricoltura italiana. Per questo noi, anche per la volontà che abbiamo di arrivare presto alla modifica della legge che regola l'affitto, abbiamo proposto una proroga limitatissima nel tempo. È evidente la nostra volontà di continuare la discussione sulla legge di merito, che modifichi la legge n. 11 del 1971 e quindi regoli in maniera permanente l'istituto dell'affitto.

Perciò insisto per l'approvazione dell'articolo sostitutivo proposto dal Governo, dichiarandomi anche disposto ad accogliere l'orientamento emerso nella maggioranza della Commissione. Faccio osservare però che al terzo comma c'è un errore materiale, dovuto forse ad una copiatura meccanica del testo della vecchia legge di proroga: manca il riferimento anche alle annate agrarie 1971-72 e 1972-73, e quindi il testo va integrato in questo senso.

Comunque è chiaro che siamo contrari all'emendamento proposto dal senatore Cipolla, che affosserebbe, secondo me, l'istituto dell'affitto e contrasterebbe con la prescrizione della Corte costituzionale di adeguare al più presto possibile la legge n. 11 del 1971.

Per quanto riguarda l'emendamento proposto dai senatori De Marzi e Scardaccione, l'accetto nella sostanza; tuttavia ho anch'io qualche perplessità per quanto riguarda l'ultimo comma. O lo si modifica, rendendolo più preciso, o lo si sopprime del tutto.

Per quanto, infine, riguarda l'emendamento proposto dal senatore Pistolese, mi dichiaro contrario per le ragioni che ha sostenuto il relatore.

P R E S I D E N T E . Dopo le dichiarazioni del rappresentante del Governo, mi pare che abbiamo un quadro esatto delle

posizioni che sono emerse nel dibattito. Vorrei in proposito far osservare al senatore Del Pace che la Commissione ha lavorato intensamente, pur con alterne vicende, attorno ai problemi dell'affitto. Aggiungo anche che lo spirito che ha animato il lavoro della Commissione è stato quello di ricercare e perseguire, pur nella complessità della materia, la certezza del diritto, come io mi sono permesso di rilevare nella seduta del 26 aprile, senza entrare nel merito o compromettere minimamente le varie posizioni. È inutile che parliamo di pace nelle campagne, di intesa e di collaborazione, se manca questo spirito. Il lavoro svolto dalla Commissione è estremamente rilevante e rispettabile.

Al senatore Del Pace, il quale ha richiamato il disegno di legge n. 293 d'iniziativa dei senatori Chiaromonte ed altri, desidero far presente che il provvedimento è stato deferito all'esame congiunto della 2ª e della 9ª Commissione. Poichè la convocazione delle Commissioni riunite spetta al presidente più anziano, che non sono io ma quello della 2ª Commissione, io non posso far altro, semmai, che esprimere un sollecito.

D E L P A C E . Noi la preghiamo di effettuare questo sollecito.

P R E S I D E N T E . Per quanto poi riguarda l'altro richiamo del senatore Del Pace al provvedimento che abbiamo mandato alla Commissione bilancio per l'esame di competenza, e che riguarda i piccoli proprietari concedenti terreni in affitto, debbo dire che la suddetta Commissione chiede quindici giorni di tempo per pronunciarsi in merito. Se la Commissione è d'accordo, credo che potremmo accordare tale proroga, ove il provvedimento non fosse ritirato, come era stato annunciato.

D E L P A C E . Non ci sono più motivi per farlo.

P R E S I D E N T E . Se vogliamo, possiamo richiamare in causa tutti i testi, ma in verità si era detto che avremmo esaminato lo stralcio relativo all'affitto dei fondi rustici, salvo poi a continuare in un contesto organico generale la discussione di tutti gli altri problemi dei contratti agrari.

Al senatore Rossi Doria desidero dire che l'invito contenuto nella sua lettera non è caduto: l'ho portato nelle sedi competenti, ove è stato discusso, e se non si è avuto un seguito ciò è dovuto al fatto che vicende varie non hanno consentito, per il momento, di arrivare ad una conclusione.

Vorrei poi rilevare che nell'ultima seduta siamo pervenuti ad un accordo, discutibile o meno, comunque definito onorevole, per la soluzione dei più delicati problemi posti dal disegno di legge n. 885; per cui non mi pare che, almeno per quanto riguarda la Commissione e la sua presidenza, si possa parlare di intenzioni sottintese o di altro. Ognuno poi, nello sviluppo ulteriore della situazione, avrà le sue particolari responsabilità.

Detto questo, poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo all'esame dell'articolo unico, del quale do lettura:

Articolo unico.

In attesa della promulgazione di nuove norme in materia, per le annate agrarie 1971-72 e 1972-73 il canone di affitto dei fondi rustici è determinato moltiplicando per 40 il reddito dominicale risultante dal catasto. I conguagli, eventualmente dovuti in seguito a revisione della legge 11 febbraio 1971, n. 11, saranno corrisposti, con criteri da determinare in sede di approvazione della legge definitiva.

Per l'annata agraria 1970-71, nei casi in cui i canoni siano stati corrisposti in via provvisoria ai sensi dell'articolo 30 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, e in tutti gli altri casi ove non sia intervenuta definizione dei rapporti, si applica in via definitiva il coefficiente 40.

Ricordo alla Commissione che è stato presentato dal senatore Pistolese il seguente emendamento sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge, che è stato già illustra-

to e per il quale il relatore e il rappresentante del Governo si sono dichiarati contrari:

« I versamenti comunque eseguiti per le annate agrarie 1970-71, 1971-72 e 1972-73, sia in base ad accordi, sia in base a tabelle preesistenti alla legge 11 febbraio 1971, n. 11, sia calcolati sul reddito catastale, sia in natura, si intendono effettuati in conto, salvo conguaglio.

Limitatamente agli anni 1970-71 e 1971-72, è in facoltà delle parti raggiungere accordi diretti e transattivi, aventi in tal caso — e previa clausola espressa — efficacia irrevocabile e liberatoria a tutti gli effetti di legge ».

Lo metto ai voti.

(*Non è approvato*).

Ricordo alla Commissione che anche il senatore Cipolla, con altri colleghi, ha presentato un emendamento sostitutivo dell'articolo unico, tendente a prorogare il regime transitorio fino al momento dell'entrata in vigore della nuova legge di riforma dei canoni, secondo il testo di cui ha dato lettura il senatore Cipolla.

Lo metto ai voti.

(*Non è approvato*).

Allo stesso articolo è stato presentato dai senatori Rossi Doria e Tortora il seguente emendamento sostitutivo:

« Per l'annata agraria 1972-73 le somme dovute alle varie scadenze consuetudinarie saranno pagate in base ai canoni stabiliti ai sensi della legge 11 febbraio 1971, n. 11, per l'affitto dei fondi rustici.

I conguagli eventualmente dovuti in base a quanto sarà stabilito da apposita legge sostitutiva delle norme dichiarate illegittime dalla sentenza della Corte costituzionale n. 155 del 1972, saranno corrisposti con criteri da determinare in sede di approvazione di quella stessa legge, che li fisserà anche per le annate 1970-71 e 1971-72 ».

Lo mantengono?

T O R T O R A . Dopo le dichiarazioni del rappresentante del Governo, il quale si è detto disposto ad accogliere le modifche da noi proposte, ritiriamo il nostro emendamento, che è sostanzialmente recepito nel testo proposto dal Governo.

P R E S I D E N T E . Do quindi lettura dell'emendamento sostitutivo dell'articolo unico proposto dal Governo, con le integrazioni accettate dal sottosegretario Venturi e nelle quali è recepita anche la proposta del senatore Averardi: « Il termine fissato dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1972, n. 462, già prorogato al 15 marzo 1973, con legge 23 dicembre 1972, n. 844, è ulteriormente prorogato sino al termine dell'annata agraria in corso, secondo le scadenze consuetudinarie.

Le disposizioni contenute nella legge 8 agosto 1972, n. 462, si applicano, sino al termine sudetto, anche per i pagamenti comunque dovuti dagli affittuari per l'annata agraria 1972-73, salvo conguaglio in base a quanto sarà stabilito da apposita legge sostitutiva delle norme dichiarate illegittime dalla sentenza della Corte costituzionale n. 155 del 1972.

I pagamenti effettuati dagli affittuari a titolo provvisorio, per le annate agrarie 1970-71, 1971-72 e 1972-73, saranno conguagliati in base alle norme che saranno emanate ai sensi del precedente comma.

Gli affittuari che abbiano effettuato pagamenti in base alle disposizioni contenute nella presente legge non possono essere considerati inadempienti per morosità ».

M A J O R A N A . A nome del Gruppo parlamentare del movimento sociale italiano-destra nazionale, dichiaro la nostra astensione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il testo sostitutivo proposto dal Governo, di cui ho dato testè lettura.

(*È approvato*).

Sull'articolo proposto dai senatori De Marzi e Scardaccione, mi sembra che sia il

relatore che il Governo si siano dichiarati favorevoli, salvo alcune obiezioni sull'ultimo comma.

D E M A R Z I . Accetto la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo aggiuntivo da me proposto, e quindi ritiro tale comma.

P I S T O L E S E . Chiedo la parola per dichiarazione di voto. A me pare che il terzo comma dell'articolo aggiuntivo proposto dal senatore De Marzi sia veramente incostituzionale. Ve ne leggo solamente una frase: « ... le somme versate in eccedenza ai canoni massimi legali ». Quali sono questi canoni? Abbiamo detto che l'articolo 3 non esiste più, che cioè il massimo e il minimo non sono più determinabili, e il relatore stesso mi darà atto che ciò è vero. Quando allora si fa riferimento ai pagamenti fatti in eccedenza al massimo, questo significa in eccedenza a niente. Sottolineo questo punto, non per creare difficoltà ai lavori della Commissione, ma solo perchè mi sembra giusto farlo. Questo argomento ha già formato oggetto della nostra critica, che è stata respinta in linea di massima, ma che su questo punto non può essere ignorata.

C I P O L L A . Ritengo che la formulazione dell'articolo aggiuntivo debba essere lasciata così come è per questa parte, in quanto nel testo è detto: « durante il corso del rapporto ». Il rapporto di affitto, come si sa, è un rapporto a lungo termine, e può darsi quindi che, ad esempio, per l'annata 1969-70 il massimo richiamato si riferisca alle tabelle della legge del 1969, che erano legalissime e che nessuno contesta.

Propongo perciò di lasciare la dizione come è stata formulata dal senatore De Marzi, intendendosi che, qualora invece si tratti delle annate contestate, in quel caso ha validità quanto stabilito nell'articolo 1.

Una interpretazione di questo genere mi sembra chiara.

Sulla questione della morosità vorrei che si introducesse un diverso criterio, nel senso che questo valga solamente per i coltivatori diretti, e non per tutti gli affittuari. Si è infatti scatenata un'ondata di persecuzione per cui, malgrado sia chiaramente stabilito che tutte le controversie contrattuali debbono essere esaminate dalle sezioni specializzate, molti pretori si arrogano il diritto di emettere sfratti per morosità, e ritengono tale non solo il fatto che un coltivatore non dimostri la volontà di pagare il canone, ma anche che abbia ritardato di 24 ore il pagamento, senza tener conto che, molte volte, questo ritardo è dipeso dall'invito fatto al contadino dal padrone del fondo, il quale, come accade oggi, è pieno di altre occupazioni, a regolarizzare il pagamento la settimana successiva.

In questo caso, solo per i coltivatori diretti, cioè per i più piccoli, proporrei di aggiungere: « che comunque sani l'eventuale morosità entro un termine stabilito dal giudice », che è poi la stessa norma valida per le abitazioni. Si tratta di piccoli contadini, per i quali lo sfratto significa andare via da casa, con tutte le conseguenze immaginabili.

P R E S I D E N T E . Vorrei osservare che il richiamo alle norme sugli affitti abitativi non è pertinente in questa materia.

P I S T O L E S E . La mora non deve entrare automaticamente in funzione lo stesso giorno della scadenza. La giurisprudenza è costante nel dire che vi sono termini variabili, a seconda dell'importanza della mora, dell'entità delle somme dovute, del tempo trascorso, dell'abitudine al pagamento, eccetera.

D E L P A C E . Vorrei un chiarimento per conoscere chi deve decidere la morosità del fittavolo. Credo spetti al pretore, e chiedo se questi può stabilirla soltanto dopo aver fissato un termine per il pagamento.

C I P O L L A . L'articolo 26 della legge stabilisce che tutte le controversie relative all'attuazione della presente legge o delle norme sull'affitto sono di esclusiva competenza delle sezioni specializzate agrarie, com-

presa quindi la controversia sulla morosità.

Purtroppo ci sono pretori che si arrogano il potere di fare lo sfratto per morosità con la clausola esecutiva.

D E M A R Z I . Desidero chiarire che il terzo comma dell'articolo aggiuntivo da me proposto non si riferisce alla morosità generica, ma ad una morosità specifica, in relazione all'articolo 16 della legge 11 febbraio 1971, n 11 Per esempio, l'affittuario che fa fare delle riparazioni necessarie alla casa, per ragioni igieniche, può trattenersi l'importo delle spese sopportate. Per l'articolo 16 non c'è morosità; è un concetto diverso Ma se si accettasse la proposta del senatore Cipolla, stabilendo che il pretore deve comunque stabilire una data, allora si avrebbe morosità. Io pregherei di lasciare invariato il testo del comma.

C I P O L L A . Il problema da me sollevato esiste.

D E M A R Z I . Comunque, per evitare discussioni, eliminerei le parole: «in eccedenza ai canoni massimi legali o giudizialmente fissati ».

Anche l'ultimo comma, ripeto, potrebbe essere soppresso.

P I S T O L E S E . Desidero ancora prospettare una considerazione. In questo comma è prevista una compensazione tra un credito certo e liquido, che sarebbe l'ammontare del canone, e un credito incerto e da determinarsi, quello dell'affittuario; ma sappiamo tutti che, in base al codice, non è possibile compensare un credito incerto con uno liquido e certo. Con questo comma si viene a stabilire un nuovo principio, per cui sarebbe opportuno sentire in proposito, almeno, la Commissione giustizia.

Vi assicuro che non è una ragione politica che mi spinge a dire questo, ma la preoccupazione di non fare una legge che non sia in ordine secondo i princìpi generali del diritto vigente, a cui ci dobbiamo attenere. Uno di questi princìpi è che la compensazione può avvenire tra un credito certo e un altro credito certo o facilmente determinabile: qui invece abbiamo un credito certo e un credito non determinato, che può essere anche assurdo e arbitrario e comunque formare oggetto di esame testimoniale, tecnico e peritale; in tal caso, invece di accelerare i tempi, li allunghiamo.

Io richiamo l'attenzione della Commissione su questo punto, in modo da attenerci alle norme generali.

C I P O L L A . Rivedendo il testo dell'articolo 16 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, quanto dice il senatore Pistolese non ha nessun riferimento alla realtà. L'articolo 16 prevede un caso molto specifico.

D A L F A L C O , *relatore alla Commissione.* Qui si vuole evitare la sospensione del contratto per morosità e si specifica la motivazione, proprio perchè manca la determinazione dei canoni. Quindi si tratta di una copertura fino alla definizione di quella che sarà la norma finale. L'osservazione del senatore Pistolese sarebbe giusta se con questa norma entrassimo nel merito, ma noi intendiamo bloccare la risoluzione del contratto per morosità in rapporto alla casistica specifica che nasce per l'articolo 16 della legge 11 febbraio 1971, n. 11.

C I P O L L A . Per evitare il pericolo prospettato, io proporrei un comma aggiuntivo che stabilisca la fissazione di un termine da parte del giudice perchè l'affittuario possa sanare l'eventuale morosità.

D A L F A L C O , *relatore alla Commissione.* Questo è implicito nell'emendamento del senatore De Marzi.

V E N T U R I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Quello che dice il senatore Cipolla è scontato.

C I P O L L A . La mia proposta sarebbe inutile se avessimo una magistratura sempre rispettosa dello spirito delle leggi. Se si stabilisce che deve essere fissato un termine, il

pretore non può fare più immediatamente lo sfratto per morosità.

DAL FALCO, *relatore alla Commissione*. Vorrei precisare che la proposta del senatore Cipolla, concernente la fissazione all'affittuario di un termine per sanare la eventuale morosità, deve considerarsi implicitamente assorbita nella formulazione del terzo comma dell'articolo aggiuntivo proposto dal senatore De Marzi.

VENTURI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Mi pare che su questo non dovrebbero esserci dubbi. Anche io sono dello stesso parere del relatore.

PRESIDENTE. Praticamente l'intera Commissione condivide lo spirito dello emendamento proposto dal senatore Cipolla, ma lo ritiene superfluo in quanto implicito nel testo dell'articolo proposto dal senatore De Marzi.

CIPOLLA. Prendo atto delle dichiarazioni rese in proposito. Così stando le cose non insisto sull'emendamento da me proposto.

PISTOLESE. Signor Presidente, prima che lei ponga in votazione l'articolo aggiuntivo proposto dal senatore De Marzi, desidero dichiarare che su tale articolo il mio Gruppo si astiene.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo aggiuntivo proposto dal senatore De Marzi, sul quale i colleghi del Movimento sociale italiano dichiarano di astenersi, e di cui do lettura:

Art. 2.

Sono soggetti a proroga legale i contratti d'affitto a coltivatore diretto che siano in corso al momento della entrata in vigore della presente legge.

La fissazione di un termine di scadenza contrattuale intervenuta sia prima che dopo l'entrata in vigore della presente legge, all'inizio o durante il rapporto, in qualunque modo espressa, non costituisce rinuncia alla proroga legale, salvo quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11.

Non può essere dichiarata risoluzione del contratto per morosità, qualora l'affittuario, convenuto in giudizio, dimostri un credito per somme pari o superiori all'importo del canone non pagato, comunque versate e a qualunque titolo, durante il corso del rapporto, o per le spese fatte ai sensi del primo comma dell'articolo 16 della legge 11 febbraio 1971, n. 11.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

In relazione agli emendamenti apportati al disegno di legge, il titolo del medesimo dovrebbe essere modificato come segue: « Ulteriore proroga delle disposizioni contenute nella legge 8 agosto 1972, n. 462, in materia di affitto dei fondi rustici ». Nessuno facendo obiezioni, così rimane stabilito.

Rinvio della discussione del disegno di legge:

« Istituzione dell'Istituto sperimentale per il tabacco » (98-B), d'iniziativa dei senatori Vignola ed altri (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Istituzione dell'Istituto sperimentale per il tabacco », d'iniziativa dei senatori Vignola, Colella e Mazzoli. Il provvedimento, già approvato in questa sede, è stato successivamente modificato dall'altro ramo del Parlamento, per cui ritorna al nostro esame.

Prego il relatore, senatore Mazzoli, di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

MAZZOLI, *relatore alla Commissione*. Il provvedimento riguarda una materia molto complessa e delicata, per cui vorrei avere

la possibilità di approfondirne alcuni aspetti. Tra l'altro mi trovo di fronte ad un problema, in materia di riconoscimento di anzianità del personale, che potrebbe dar luogo go ad un emendamento, il che comporterebbe la necessità di una nuova deliberazione da parte della Camera dei deputati. Sussistono ancora perplessità e incertezze che devono essere superate.

Prego quindi l'onorevole Presidente di voler rimandare la discussione di questo provvedimento.

P R E S I D E N T E . Comprendiamo tutti le ragioni che impongono al senatore Mazzoli una ulteriore meditazione sulla materia particolare di cui tratta il disegno di legge in oggetto. Se non si fanno osservazioni, considerando anche che siamo ancora in attesa dei pareri delle altre Commissioni, ritengo opportuno rinviare la discussione del provvedimento ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle ore 12,15.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. FRANCO BATTOCCHIO